



**COMUNE DI POGGIOMARINO
PROVINCIA DI NAPOLI**

STATUTO COMUNALE

Statuto Comunale approvato in Consiglio Comunale nella seduta del 17/04/2012 con delibera n. 49

TITOLO I
IL COMUNE
ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

- CAPO 1° -
Generalità

- Art. 1 -
Denominazione

Il Comune di POGGIOMARINO, di seguito denominato semplicemente Comune, legalmente istituito è l'Ente Locale che rappresenta la comunità delle donne e degli uomini che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo i principi della solidarietà umana.

- Art. 2 -
Territorio

1. Il territorio del Comune ha una superficie di 13,28 Km²; confina a nord con Palma Campania e San Giuseppe Vesuviano, ad Ovest con Terzigno e Boscoreale, ad Est con Striano, a Sud con Scafati e San Valentino Torio.
2. Il territorio può essere modificato con legge regionale sulle risultanze di Referendum indetto dal Comune per sentire la volontà della popolazione interessata.

- Art.3 -
Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 2.3.1960 e registrato alla Corte dei Conti il 23.6.1960 ed è così descritto : *Troncato alla fascia d'argento sulla troncatura; sopra d'azzurro al monte di verde al naturale; sotto di verde alla spiga di grano fruttata e fogliata d'oro, posta in sbarra. Ornamenti esteriori da Comune..* Lo stemma è riportato nelle pagine introduttive (diritto e verso) dello Statuto.
2. Il gonfalone del Comune con lo stemma, concesso dal medesimo Decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente, è formato da un *drappo partito di bianco e di giallo, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento : COMUNE DI POGGIOMARINO. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento.* Esso può essere esibito, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche ricorrenze.
3. Il Gonfalone può essere esibito anche in occasione delle esequie di ex Amministratori e Consiglieri nonché dipendenti comunali, su richiesta della famiglia.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini non istituzionali sono vietati.
4. La concessione in uso del gonfalone e dello stemma ad enti, associazioni o privati, è regolamentato da apposito disciplinare da emanarsi a cura del Consiglio Comunale, sulla base delle vigenti disposizioni di Legge.
5. Il gonfalone e lo stemma possono essere modificati con delibera consiliare, approvata con maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale.

- CAPO 2° -
Principi Generali
- Art. 4 -
Personalità

1. Il Comune è ente territoriale autonomo con un proprio statuto, propri poteri e funzioni, secondo i

principi stabiliti dalla Costituzione.

2. L'autonomia del comune trova fondamento nel rapporto di derivazione dalla Comunità. L'Ordinamento del comune e l'azione degli organi preposti a darne attuazione si ispirano ai principi stabiliti dal Titolo V della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3/2001 e dalla Carta Europea dell'autonomia locale ratificata dall'Italia con legge n. 439/1989.

3. Il Comune ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

- Art. 5 - Funzioni

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione, secondo le leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune, per attuare le funzioni in modo economicamente vantaggioso in ambiti territoriali adeguati, attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Al Comune sui servizi erogati competono, a seconda dei casi: imposte, tasse, contributi e/o tariffe.

- Art. 6 - Finalità

1. Il Comune ispira la propria azione di governo locale e di amministrazione alla promozione dello sviluppo dei consociati, sia come individui, sia come cittadini, con particolare attenzione al nucleo familiare;

2. Esercita la propria autonomia, realizzando la effettiva partecipazione dei residenti all'attività politica, economica e sociale della propria comunità, riconoscendo tale partecipazione come elemento qualificante della propria azione amministrativa;

3. Realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione, concorrendo, per quanto di competenza, alla determinazione dei programmi dello Stato e della Regione;

4. Informa la propria attività normativa ed amministrativa, alle esigenze del più ampio decentramento e della massima cooperazione con altri Comuni e con la Provincia;

5. Attua il decentramento di funzioni e di attività mediante l'eventuale istituzione di quartieri e/o frazioni. Il decentramento delle funzioni sarà disciplinato da apposito Regolamento di funzionamento.

6. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace e di asilo. Il Comune assumerà iniziative dirette, attraverso la costituzione di consulte per la pace e i diritti umani, e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale. Il Comune ripudia il metodo della prevaricazione, combatte la violenza, si adopera per la lotta contro la criminalità organizzata. Il Comune rifiuta l'uso del nucleare sul suo territorio.

7. I cittadini e gli abitanti che si trovano nel suo territorio sono titolari di diritti fondamentali, direttamente riconosciuti da norme giuridiche internazionali. Il Comune è il primo garante dei diritti innati internazionalmente riconosciuti. In questa sua funzione assolve all'obbligo di aiutare gli individui a perseguire concretamente gli obiettivi della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo", del "Patto internazionale sui diritti civili e politici", del "Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali", sulla "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia".

8. Nell'espletamento delle proprie attività istituzionali, il comune promuove il riconoscimento e la valorizzazione del pluralismo culturale ed etnico e l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi;

9. Il Comune promuove la piena valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale. Promuove, inoltre, le misure necessarie a conservare, difendere e risanare l'ambiente naturale, onde garantire il pieno equilibrio dell'ecosistema. Sollecita e promuove, altresì, lo sviluppo delle attività culturali in ogni libera manifestazione, nonché l'attività di ricerca.

10. Il Comune promuove la tutela dei beni culturali ed archeologici esistenti sul territorio, in particolare del villaggio protostorico scoperto sulle rive del fiume Sarno in località Longola, verosimile sede della capitale delle genti sarrastre, popolo operoso, ricco e forte, rispettoso dei deboli e degli anziani. Poggiomarino intende collegarsi spiritualmente e culturalmente con l'antica città dei Sarrastri.

11. Il comune riconosce il diritto all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.

- TITOLO II -

FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Capo 1° - Premessa

- Art. 7 - Principi generali

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, al fine di assicurarne la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento. Si impegna, inoltre, a consultarli e a recepire le istanze per le materie di loro competenza. Le libere forme associative operanti sul territorio comunale sono interlocutrici del Comune sia come singole, sia come Coordinamento di Associazioni.

2. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartieri e di frazioni.

- Capo 2° - Le Associazioni

- Art. 8 - Interventi a favore delle Associazioni riconosciute. Albo ed Elenco delle Associazioni.

1. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti arti e attività artigianali, commerciali, industriali, professionali, agricole, le Associazioni per la tutela dei consumatori, le Associazioni del Volontariato, le Associazioni di protezione dei portatori di handicaps, le associazioni per la pratica dello sport e tempo libero, per la tutela della natura e dell'ambiente e per il decoro della città; le Associazioni e gli organismi della Scuola e della cultura per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani ed ogni altra forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate.

2. Il Comune promuove le libere forme associative, costituite per favorire lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità nei seguenti modi e prevee apposite convenzioni:

- concessione di contributi finalizzati;
- concessione in uso di locali, terreni o altri beni immobili di proprietà comunale ;
- convenzione per l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali.

3. Le libere Associazioni riconosciute per accedere agli interventi del Comune debbono produrre istanza nelle forme previste dall'apposito Regolamento comunale alla cui effettiva emanazione è subordinata l'attivazione di rapporti tra il Comune e le Associazioni stesse.

4. Il Comune può affidare, a mezzo di apposita Convenzione, la gestione delle Istituzioni per i servizi sociali ad Associazioni riconosciute e aventi per Statuto fini analoghi a quelli dell'Istituzione comunale. Può altresì affidare alle Associazioni di Volontariato e alle Cooperative Sociali legalmente riconosciute pubblici servizi mediante apposite Convenzioni di cui all'art. 60 del presente Statuto.

5. Le modalità degli interventi del Comune volti a valorizzare le libere Associazioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

6. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni al quale possono iscriversi tutte le Associazioni che ne facciano richiesta. Le Associazioni per essere iscritte all'Albo dovranno produrre apposita istanza corredata dallo Statuto o l'affiliazione ad organismi nazionali e l'atto costitutivo, nonché i nominativi dei legali rappresentanti e l'elenco dei soci.

7. Per le altre Associazioni non aventi i requisiti di cui al comma 6 ma previste dal comma 1 del presente articolo, è istituito l'Elenco delle Associazioni, dove dovranno essere iscritte e censite su espressa richiesta o d'ufficio, tutte le libere forme associative esistenti ed operanti sul territorio. Al predetto Elenco potranno essere iscritte anche le Associazioni di cui al comma 6; esso costituisce la fonte per la preparazione, la convocazione delle varie Consulte, Forum e incontri previsti nel presente Statuto.

- CAPO 3° -

Iniziative di partecipazione

- Art. 9 -

Il Forum dei cittadini

1. L'Amministrazione indice annualmente un Forum delle Associazioni al quale partecipano tutte le Associazioni riconosciute, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, nonché le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Gli istituti della partecipazione dei cittadini saranno regolati con apposito regolamento, da emanarsi.

2. Sono, altresì, istituiti il Forum dei Giovani ed il Consiglio Comunale dei Ragazzi da disciplinare con appositi Regolamenti.

- Art.10 -

Proposte, Petizioni e Istanze

1. I residenti, singoli o organizzati, possono avanzare proposte di delibere alla Giunta e/o al Consiglio Comunale, corredandole di almeno cinquecento adesioni sottoscritte e autenticate nelle forme previste dalla Legge per i Referendum. Prima di adottare i provvedimenti consequenziali, le proposte sono sottoposte ad un esame di ammissibilità da parte delle Commissioni Consiliari Permanenti competenti per materia, sentiti il Segretario Generale Comunale e i Funzionari responsabili di Settore, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Contro il parere della Commissione Consiliare Permanente è ammesso il ricorso al Consiglio Comunale.

2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle proposte di deliberazione, il tema deve essere discusso dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze, che provvedono a prendere le decisioni del caso, dopo relazione tecnica scritta e illustrata da parte del primo firmatario della proposta.

3. I residenti, anche come singoli, hanno diritto di presentare proposte, petizioni e istanze al Sindaco, agli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Funzionari responsabili amministrativi e ai Funzionari di ogni ordine e grado, i quali sono tenuti a discuterne e a dare risposta entro 30 giorni.

- Art. 11 -

Le Consulte Comunali

1. I rappresentanti delle libere forme associative di cui al comma 1 dell'art. 8 del presente Statuto, legalmente riconosciute, sono invitati a far parte delle Consulte Comunali, organismi che hanno il fine di predisporre programmi, costituire comitati di studio, formulare suggerimenti e proposte all'Amministrazione Comunale. Le Consulte sono formate da cittadini non consiglieri comunali, ad eccezione della Consulta Anziani
2. Il Consiglio Comunale istituisce la Consulta Comunale sul tema prescelto e ne approva il Regolamento. Il Sindaco o suo delegato presiede la Consulta. Il Presidente del Consiglio Comunale o suo delegato è invitato alle riunioni delle Consulte. Gli Assessori e i Consiglieri Comunali possono partecipare alle riunioni delle Consulte.
3. La Consulta si riunisce secondo termini e modalità da stabilirsi in apposito Regolamento, dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale. Al rinnovo del Consiglio Comunale bisogna procedere al rinnovo delle nomine.
4. E' istituita la Consulta comunale sicurezza e coesione sociale. Essa è presieduta dal Sindaco ed ha il compito di verificare lo stato dell'ordine pubblico, analizzare i fenomeni di criminalità organizzata, esaminare le eventuali cause e origini di comportamenti devianti sul territorio, anche in relazione alla diffusione dei fenomeni di tossicodipendenza, collaborare con le forze dell'ordine, aiutare i cittadini colpiti da atti criminali. Ha, altresì, il compito di Commissione per la pace e per i diritti umani. La composizione ed il funzionamento sono demandati ad apposito Regolamento.

- CAPO 4° -

Forme di consultazioni dei cittadini

- Art. 12 -

Disposizioni comuni

1. I Referendum possono avere ad oggetto l'adozione di atti comunali riguardanti la generalità dei cittadini o l'eliminazione, totale o parziale, di atti comunali vigenti, anche a carattere non generale, con esclusione delle materie di cui al comma 4 dell'art. 14 del presente Statuto.
2. Hanno diritto di partecipare ai Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. I Referendum producono i loro effetti solo se ha partecipato alla votazione il 50 % più uno degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Per l'organizzazione dei Referendum, il Comune si avvale di tutte le strutture organizzative previste per i Referendum nazionali. Il Sindaco nominerà apposito Ufficio Centrale, coordinato dal Segretario Generale Comunale, per la organizzazione e per la verifica dei risultati elettorali. Le operazioni elettorali da effettuarsi in un sol giorno festivo, durano dalle sette alle ventidue. E' ammessa ogni forma di propaganda consentita dalla Legge sugli argomenti oggetto di Referendum fino alle ore 12,00 del giorno precedente la consultazione. E' consentito l'allestimento di tabelle per le affissioni che sarà effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia elettorale.
5. I Referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. Si possono invece tenere due o più Referendum contemporaneamente su diversi quesiti indetti da più Comitati Promotori.
6. Il Sindaco trasmette al Prefetto, per le necessarie misure di ordine pubblico, il programma relativo ai Referendum, almeno venti giorni prima della data stabilita per la loro effettuazione.
7. L'Amministrazione Comunale nel suo complesso è tenuta ad uniformarsi ai risultati dei Referendum.
8. Ai fini di cui al comma precedente, il Sindaco, entro e non oltre i trenta giorni dalla proclamazione dei risultati dei Referendum, adotta i provvedimenti consequenziali e le deliberazioni di Giunta; richiede, inoltre al Presidente del Consiglio Comunale di convocare il Consiglio Comunale per l'esame dei risultati dei Referendum e per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
9. La consultazione della popolazione su specifiche problematiche, anche a scopo di sondaggio di opinione, può essere disposta dal Sindaco con appositi questionari od altro mezzo ritenuto idoneo. La richiesta di consultazione della popolazione, sotto forma di proposta di deliberazione, può essere avanzata dal Sindaco e/o dal Presidente del Consiglio Comunale e/o da un quinto dei

consiglieri comunali. Deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.

Consultazioni su base sub-comunale, nei quartieri o in frazioni di questi, possono essere disposte dal Sindaco su richiesta con firme autenticate di almeno cento residenti della zona.

10. In ogni caso la consultazione della popolazione può avvenire con le seguenti modalità:

- convocazione di appositi incontri su base di quartiere o di frazione di essi o su tematiche specifiche;
- utilizzazione dei Forum e delle verifiche di servizio con i residenti;
- realizzazione di ricerche e di questionari differenziati e limitati per quartiere o frazioni.

- Art. 13 -

Il Referendum consultivo

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale e sentiti i Funzionari responsabili di Settore e i responsabili dei Servizi e degli Uffici competenti, può sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, la proposta di Referendum Consultivo con le relative modalità e tempi di attuazione, su materia di esclusiva competenza locale. La proposta deve essere approvata con la votazione a maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale. Il Referendum può riguardare anche una parte della popolazione su base di quartiere o di altra entità geograficamente definita nella proposta stessa.

2. Il disposto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la proposta di deliberazione di un Referendum consultivo è formulata da almeno un quinto dei consiglieri comunali e/o dal Presidente del Consiglio Comunale.

- Art. 14 -

I Referendum propositivi e abrogativi

1. In caso di Referendum propositivo o abrogativo per materie di esclusiva competenza locale, il Comitato Promotore del Referendum legalmente costituito, prima della raccolta delle firme, avanza formale richiesta al Sindaco depositando il quesito referendario, presso la Segreteria Generale del Comune, per l'esame di ammissibilità. Il quesito referendario deve, per brevità e chiarezza, consentire la più ampia comprensione. Ogni Comitato Promotore può avanzare fino ad un massimo di tre quesiti. Il parere di ammissibilità viene emesso dalla Commissione Consiliare Permanente competente per materia, sentito il Segretario Generale Comunale e i Funzionari responsabili del Settore specifico entro trenta giorni dalla richiesta. La Commissione può anche richiedere al Comitato Promotore, senza bocciarne la richiesta, di formulare meglio i quesiti. Contro il parere della Commissione Consiliare è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

2. Dopo il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente, il Sindaco dichiara l'ammissibilità del Referendum e la notifica al Comitato Promotore. Il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme, che deve essere in numero non inferiore a un decimo tra gli iscritti nelle liste elettorali al momento della richiesta. La campagna di raccolta delle firme non può durare più di sessanta giorni dalla data di notifica di ammissibilità; le firme trascritte su appositi moduli vergati dalla Segreteria Comunale, diversi per i singoli quesiti, devono essere autenticate nei modi previsti dalle Leggi per i Referendum nazionali. Al termine della raccolta ed entro i sessanta giorni previsti, le firme sono depositate in plico sigillato presso l'Ufficio della Segreteria Generale, che procederà, direttamente o mediante delega agli Uffici dipendenti competenti, nell'arco di trenta giorni, di concerto con il Comitato Promotore, alla verifica delle stesse. Completata la verifica ed esaminati tutti gli atti, il Segretario Generale, con apposito verbale comunica al Sindaco la regolarità o meno della procedura referendaria il quale, a sua volta, ne dà comunicazione ai signori Consiglieri.

3. Il Sindaco, una volta acquisito il verbale del Segretario Generale, indice il Referendum, con apposita Determinazione fissandone data e modalità entro novanta giorni.

4. I Referendum non sono ammessi per gli atti riguardanti :

- a) attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- b) argomenti afferenti persone;

- c) statuto e regolamenti comunali;
 - d) bilancio di previsione e conto consuntivo;
 - e) provvedimenti relativi al funzionamento del Consiglio comunale;
 - f) provvedimenti di nomina, designazione, revoca o decadenza dei rappresentanti del Comune presso Enti, istituzioni e aziende;
 - g) provvedimenti concernenti imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;
 - h) provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni;
 - i) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui;
 - l) provvedimenti in materia di circolazione e sicurezza stradale;
 - m) materie su cui è già stato indetto un referendum negli ultimi cinque anni.
5. I Referendum possono essere sospesi o revocati da parte del Sindaco:
- a) in caso di promulgazione di una legge o atto deliberativo che disciplini ex novo la materia;
 - b) scioglimento del Consiglio Comunale;
 - c) accoglimento delle proposte dei Promotori dei Referendum.
6. In caso di richiesta di più Referendum, questi si svolgono contemporaneamente, seppure in date distinte da quelle delle elezioni.

**- CAPO 5° -
L'azione popolare**

**- Art. 15 -
Azione popolare**

1. Gli elettori, singoli e organizzati, possono far valere innanzi alle varie giurisdizioni le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il Comune prevede l'applicazione di quanto disposto dalla legge n. 241/90 e, in particolare, il Comune è tenuto a dare seguito attraverso i suoi uffici, a tutte le azioni giudiziarie intraprese dal Comune stesso, e ad informare i residenti interessati circa le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune anche sulla base delle decisioni giurisprudenziali.

**- CAPO 6° -
Diritto di accesso agli atti amministrativi**

**- Art. 16 -
Principi. Regolamento. Pubblicità degli atti**

1. Il Comune recepisce in maniera esplicita la legge n.241/90 e s.m.i., il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, il D. Lgs. n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni rinviando al Regolamento la loro concreta attuazione. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o a seguito di una temporanea e motivata disposizione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridicamente rilevanti.
2. Il Regolamento disciplina l'esercizio del diritto di cui al comma precedente; individua, con le norme di organizzazione dei Settori, dei Servizi e degli Uffici, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione Comunale.

**- CAPO 7° -
Forme di decentramento**

**- Art. 17 -
Il decentramento comunale**

1. Il Comune, ai fini del decentramento istituisce, quali organismi di partecipazione e di consultazione, nonché di esercizio di funzioni delegate dal Comune, frazioni e quartieri.
2. La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione dei quartieri sono stabiliti dal Regolamento Comunale sul decentramento approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le modifiche della delimitazione territoriale o del numero dei quartieri è approvato dal Consiglio Comunale con la stessa maggioranza.
3. L'organizzazione e le funzioni delle frazioni e dei quartieri sono disciplinate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

- TITOLO III -

GLI ORGANI ELETTIVI. LE COMMISSIONI CONSILIARI

PREMESSA

Organi del Comune

- Art. 18 - Individuazione

Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

- CAPO I° - Il Consiglio Comunale

- Art. 19 - Organo di indirizzo e di controllo

1. Il Consiglio rappresenta la comunità locale.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
3. L'elezione del Consiglio, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto che indice i comizi elettorali, ad adottare esclusivamente atti urgenti ed improrogabili.
5. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale. Pertanto, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto, il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi componenti del Consiglio. In caso di due consecutive votazioni infruttuose, nella stessa seduta, il Regolamento si intende approvato nella terza votazione consecutiva, con la maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale.
6. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni avvengono in forma palese, salvo i casi previsti dalle Leggi vigenti in materia e dal Regolamento. Sono comunque segrete quando la discussione e la deliberazione comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone.
7. Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nella sede comunale. Per particolari esigenze o in casi eccezionali, il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi purché idonei allo svolgimento delle proprie funzioni.

- Art. 20 - Competenze del Consiglio

1. Gli atti di competenza del Consiglio comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Le deliberazioni in ordine ad argomenti di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta Comunale, che debbono essere ratificate dal Consiglio, a pena di

decadenza, entro i successivi 60 giorni.

3. Nelle materie di competenza del Consiglio non è ammessa delega ad altro organo.

Art. 21 – Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto tra i Consiglieri Comunali, a scrutinio segreto, nella prima seduta del Consiglio, dopo la convalida dei consiglieri, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio Comunale. La seduta, ai fini dell'operatività del presente comma, è comunque valida con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora la maggioranza dei due terzi non venga raggiunta alla prima votazione, nella stessa seduta si procede ad una nuova votazione. Se anche alla seconda votazione non viene raggiunto il quorum richiesto di due terzi, si procede ad una terza votazione, sempre nella stessa seduta, e risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti favorevoli.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca, presiede e dirige il Consiglio Comunale; svolge funzioni di raccordo tra il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale; rappresenta il Consiglio nelle manifestazioni ufficiali; esplica funzioni di controllo e di stimolo alle attività dei Consiglieri Comunali, irroga sanzioni disciplinari ai Consiglieri inadempienti secondo quanto prevede il Regolamento; informa la cittadinanza sull'attività del Consiglio, ne pubblicizza le sedute e può invitare singoli cittadini; promuove iniziative di studio e di ricerca sulle competenze del Consiglio nonché incontri con Enti, Associazioni, ecc.; propone la eventuale adozione di atti agli organi preposti; riceve gli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio e li raccoglie in apposito archivio a disposizione dei consiglieri; trasmette al Sindaco e agli Assessori eventuali interrogazioni e interpellanze ad egli pervenute, verificandone la puntuale risposta; sovrintende ai lavori delle Commissioni Consiliari e partecipa, anche con delegazione, alle loro sedute, ne riceve gli atti e convoca i relativi Presidenti; è invitato alle riunioni delle Consulte Comunali e della Conferenza di Servizio; presiede, convoca e dirige la Conferenza dei Capigruppo del Consiglio Comunale.

3. Organizza e dirige i lavori del Consiglio Comunale applicando il relativo Regolamento ed è responsabile dell'ordine pubblico nell'ambito delle sedute consiliari.

4. Dopo l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio, con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, elegge un Vice-Presidente. Il Vice-Presidente del Consiglio Comunale, svolge le funzioni vicarie, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché in caso di sospensione.

5. Si deve procedere a nuova elezione del Presidente del Consiglio Comunale o del Vice-Presidente del Consiglio Comunale, con le stesse modalità di cui al comma 1, in caso di: dimissioni, revoca da parte del Consiglio, decadenza, rimozione, decesso, rispettivamente del Presidente e del Vice-Presidente. Nelle more del rinnovo, e, in assenza del Vice-Presidente, assume la responsabilità di direzione del Consiglio il Consigliere Anziano.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale assieme al Vice-Presidente e al Segretario della Presidenza, quest'ultimo nominato dal Presidente del Consiglio Comunale tra i consiglieri, formano l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. L'Ufficio di Presidenza ha le stesse prerogative di una Commissione Consiliare Permanente. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente del Consiglio Comunale nelle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Le candidature alla Presidenza e alla Vice-Presidenza del Consiglio Comunale, sono discusse all'interno della Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza in caso di accordo unanime rappresenta alla totalità del Consiglio le proposte di candidature.

8. Il Presidente del Consiglio Comunale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

- Art. 22 - I Consiglieri Comunali

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato. Il Consigliere all'atto della proclamazione ha l'obbligo, dandone comunicazione scritta alla Segreteria Generale del Comune, di indicare il Gruppo Consiliare di appartenenza e il domicilio elettivo nel territorio comunale per il recapito delle comunicazioni e delle notifiche.
2. Le ineleggibilità e le incompatibilità alla carica di Consigliere sono disciplinate dalla Legge. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza da parte del Comune.
3. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ed acquisiscono lo "status" definitivo con la convalida degli eletti; in caso di surrogazione, dopo la convalida, non appena adottata dal Consiglio la relativa delibera di surroga.
4. La decadenza del Consigliere comunale, oltre ai casi previsti dalla legge, può essere disposta, quando il Consigliere risulta assente a tre sedute consecutive di Consiglio Comunale, senza giustificati motivi. La procedura per la dichiarazione di decadenza è disciplinata dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
5. I consiglieri comunali, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, hanno diritto di iniziativa su ogni questione attribuita alla competenza del Consiglio. Hanno inoltre, diritto a presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal Regolamento del Consiglio Comunale.

- Art. 23 -

Prima convocazione del Consiglio Comunale

1. Il nuovo Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il Consigliere Anziano ne assume la presidenza. In caso di rifiuto del Consigliere Anziano a presiedere la seduta, subentra il Consigliere Anziano successivo in graduatoria, e via successivamente .
2. Nella prima seduta il Consiglio provvede anzitutto alla convalida degli eletti e dopo eventuali procedure di surroga, anche in prosieguo, alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale e del Vice-Presidente.
3. Alla seduta partecipano anche i consiglieri di cui si discute la convalida.
4. La seduta prosegue con la comunicazione da parte del Sindaco della nomina e composizione della Giunta e per gli ulteriori adempimenti.
5. Nella stessa seduta il Consiglio Comunale approva anche la definizione degli indirizzi di cui all'art. 42, comma 2, lettera m, del decreto legislativo n. 267/2000 .
6. Nella seconda seduta del Consiglio Comunale, da tenersi presumibilmente entro sessanta giorni dalla prima, vengono nominati i consiglieri componenti le Commissioni Consiliari Permanenti, viene, altresì, preso atto, previa lettura e discussione dei rendiconti, delle spese elettorali sostenute dai singoli consiglieri eletti.

- Art. 24 -

Sedute Consiliari

1. Il Consiglio viene convocato dal Presidente del Consiglio Comunale :
 - a) - su richiesta motivata del Sindaco ;
 - b)- su richiesta motivata di 1/5 dei consiglieri in carica, mediante emanazione di apposito Ordine del Giorno contenente gli affari da trattare;
 - c) - dal Prefetto nei casi e con le modalità della legge;
 - d)- dal Presidente del Consiglio comunale stesso su questioni istituzionali specifiche, attinenti esclusivamente la vita, i poteri ed il funzionamento del Consiglio Comunale stesso, con l'obbligo di informare preventivamente il Sindaco, almeno sette giorni prima. L'avviso di convocazione deve essere recapitato in via ordinaria, ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni e, in caso di inosservanza, previa diffida provvede il Prefetto. In ogni caso, fermo restando i poteri del Prefetto, di cui all' art. 39, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, se il Presidente del Consiglio Comunale non procede alla convocazione, fissando la data entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della richiesta, il Consiglio si riunisce

comunque, e potrà essere convocato e presieduto o dal Vice-Presidente del Consiglio Comunale, o dal Consigliere Anziano, o dal primo Consigliere che segue per anzianità quello eventualmente inadempiente.

2. L'Ordine del Giorno dei Consigli Comunali viene formulato dal Presidente del Consiglio Comunale secondo le modalità e i termini da definirsi nel regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato dal Presidente del Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco, in via urgente. In tal caso il preavviso di riunione ai consiglieri è di almeno 24 ore prima dell'adunanza. Gli atti devono essere, comunque disponibili e accessibili almeno 24 ore prima. Qualora essi non sono stati correttamente disponibili, i consiglieri possono richiedere per ogni singolo atto il differimento della discussione di 24 ore.

4. Il Consiglio Comunale può essere riunito, infine, sempre su richiesta del Sindaco, in via urgentissima, qualora motivi di eccezionale gravità ed emergenze ne richiedano l'intervento. In tal caso l'avviso di riunione può essere anche inferiore alle 24 ore, e può essere trasmesso anche per via telefonica, fax, telegrafica, ed ogni altro strumento riconosciuto idoneo. Non è consentito in tale evenienza alcun differimento di discussione.

- Art. 25 -

Validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale è validamente costituito:

a) in prima convocazione dalla presenza della metà dei componenti il Consiglio Comunale; b) in seconda convocazione, con l'intervento di almeno un terzo dei componenti, salvo le prescrizioni di maggioranze speciali.

2. Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute, non si considera il Sindaco.

- Art. 26 -

Adozione dei provvedimenti

1. Le deliberazioni si intendono adottate se ottengono la maggioranza assoluta dei voti validi, salvo le ipotesi di maggioranze qualificate, espressamente previste dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

2. Ai fini della determinazione della maggioranza rispetto ai votanti non si computano i consiglieri che si astengono e quelli che si allontanano dalla sala prima della votazione.

3. I consiglieri presenti, che si rifiutano di votare, si computano tra gli astenuti.

Art. 27 -

I Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri comunali sono costituiti, di norma, in Gruppi Consiliari corrispondenti alle liste nelle quali sono eletti. In altra ipotesi il Consigliere o aderisce ad un altro Gruppo già regolarmente costituito o confluisce in unico Gruppo denominato misto. Nell'eventualità di costituzione di un nuovo gruppo consiliare, diverso da quelli che hanno partecipato alla competizione elettorale, il numero minimo dei componenti è di tre.

2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.

3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del Consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.

4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente, se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.

5. Può essere costituito un Gruppo misto, composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato

la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.

6. Nel caso in cui una lista, presentata alle elezioni con proprio candidato a Sindaco, abbia avuto eletto uno o più Consiglieri, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.

7. Ogni Gruppo Consiliare comunica alla Presidenza del Consiglio Comunale e, per conoscenza, al Segretario Generale, il nominativo del Capogruppo designato, nella prima seduta del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni. In difetto, è nominato Capogruppo il Consigliere che, nell'ambito del Gruppo di appartenenza, è stato eletto con la maggior cifra individuale (voti di lista aumentati dei voti di preferenza). Il Capogruppo del Gruppo misto, in assenza di formale comunicazione, è individuato con lo stesso meccanismo.

- CAPO 2° -

Le Commissioni Consiliari

- Art. 28 -

Costituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'espletamento delle proprie competenze si può avvalere di Commissioni Permanenti, di Commissioni Speciali di Indagine o di Studio e di Commissioni Speciali d'Inchiesta, costituite nel proprio seno.

2. Le Commissioni Consiliari Permanenti, le Commissioni Speciali di Indagine o di Studio e le Commissioni Speciali d'Inchiesta, sono nominate dal Consiglio con criterio proporzionale alla rappresentatività dei Gruppi Consiliari presenti, e con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Le Commissioni eleggono, all'atto dell'insediamento e al loro interno, con voto a maggioranza dei componenti il Presidente e il Vice-Presidente con funzioni vicarie.

3. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale; le Commissioni Speciali di Indagine e di Inchiesta fino alla scadenza del mandato ricevuto.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco, o loro delegati, partecipano senza diritto di voto alle sedute delle Commissioni Consiliari.

5. I componenti elettivi delle Commissioni Consiliari che risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive della Commissione di cui fanno parte, sono dichiarati decaduti dalla Commissione. La sanzione viene irrogata dal Presidente del Consiglio Comunale su segnalazione del Presidente della Commissione con le modalità previste dal Regolamento.

6. Le Commissioni Consiliari Permanenti espletano, anche su invito del Presidente del Consiglio Comunale e/o del Sindaco, nell'ambito delle loro competenze, l'esame preliminare delle proposte di deliberazione al Consiglio Comunale ed esprimono sulle stesse parere obbligatorio non vincolante, relazionano in Consiglio Comunale. Possono altresì elaborare proprie proposte di deliberazioni, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale. Quando il parere non è unanime, esse formulano relazioni di maggioranza e di minoranza.

7. Le Commissioni Consiliari Permanenti, secondo le competenze di ciascuna, esercitano anche il controllo politico-amministrativo sulla gestione del Comune e sugli atti della Giunta, riferendone al Consiglio.

8. Le Commissioni Speciali di Indagine o di Studio sono nominate dal Consiglio Comunale con il compito di studiare problemi di rilevante interesse per l'Amministrazione della città e per la popolazione residente, di formulare proposte e indicazioni sui temi oggetto dell'indagine. Le stesse si possono avvalere dell'aiuto di consulenti, tecnici ed esperti, la cui nomina deve essere, necessariamente e inderogabilmente, richiesta alla Giunta Municipale da parte del Presidente della Commissione, che deve provvedervi in tempo debito.

9. Le Commissioni Speciali di Inchiesta sono nominate dal Consiglio Comunale con il compito di svolgere inchieste su specifici atti, iniziative, dell'Amministrazione o dei singoli Assessori. Dopo l'istruttoria, il Presidente della Commissione Speciale di Inchiesta predisponde una Relazione finale che deve essere approvata dalla Commissione e poi sottoposta all'esame del Consiglio

Comunale per l'approvazione. E' consentita anche la presentazione al Consiglio Comunale di una Relazione di minoranza .

10. Tutti gli Uffici del Comune, gli Enti, le Aziende e le Istituzioni da esso dipendenti, hanno l'obbligo di fornire, a richiesta dei Presidenti delle Commissioni, per l'esame delle pratiche di competenza, tutti i dati, i documenti e le informazioni di cui sono in possesso, sempre nel rispetto del Regolamento per la visione degli atti.

11. Il numero dei componenti, i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari sono disciplinate dal relativo Regolamento.

- Art. 29 -

Commissione Pari Opportunità

1. E' istituita, altresì, la Commissione Consiliare delle Pari Opportunità, ai sensi dell'art. 27 della Legge 25 marzo 1993, n. 81, e della Legge 10 aprile 1991, n. 125, per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché per sviluppare tematiche ed interventi a favore della famiglia, della maternità, della paternità, del diritto alla procreazione responsabile, ed infine per verificare l'attività e lo stato dei rapporti tra il Comune e le altre strutture, pubbliche o private, operanti sul territorio sui temi predetti. Le modalità di elezione ed il numero dei componenti sono riportati nel Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

2. La Commissione può avvalersi del contributo di esperte e/o esperti, nonché di Associazioni di donne e/o di movimenti femminili. Per le politiche di Pari Opportunità è istituito nel Bilancio del Comune un apposito capitolo.

- Art. 30 -

Le Commissioni Tecnico-consultive

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni Tecnico-consultive composte da tecnici ed esperti, nominati dal Sindaco e/o dalla Giunta Municipale, che non siano Consiglieri Comunali o Assessori, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 42, comma 2, lettera m, del d.lgs. n. 267/2000. Esse emanano parere consultivo, ma non vincolante per l'Amministrazione; devono esprimere perentoriamente parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione della proposta da parte del responsabile del procedimento amministrativo, oppure in caso di esplicita richiesta da parte del Sindaco nel termine indicato. I tecnici sono figure professionali tipiche; gli esperti possono essere anche figure professionali non tipiche purché o docenti universitari o docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado in materie attinenti oppure dipendenti pubblici che operano in settori attinenti alle materie da trattare, ovvero, cittadini con provata esperienza curricolare. Alle riunioni delle Commissioni Tecnico-consultive possono richiedere di partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori competenti ed i Consiglieri comunali. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale i nomi dei designati dandone motivazione, inoltre, può disporre, in ogni momento, la revoca e/o la riconferma dei componenti delle varie Commissioni dandone sempre motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

2. La Commissione Edilizia comunale, se istituita, è disciplinata dall'apposito Regolamento in ossequio alla vigente normativa.

- Art. 31 -

Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita, quale prima Commissione Consiliare Permanente, la Conferenza dei Capigruppo presenti in Consiglio, presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi ne fa le veci. A detta Conferenza partecipa a pieno titolo il Sindaco o un suo delegato. Le modalità di composizione e di convocazione sono previste nel Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Il Sindaco può convocare, con autonoma determinazione, la Conferenza dei Capigruppo quando intende acquisire pareri su specifici atti e questioni.

2. La Conferenza dei Capigruppo è la sede istituzionale dove si effettuano le verifiche sull'andamento dei lavori e sull'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nonché sui rapporti tra i gruppi Consiliari e dove vengono analizzate, in collaborazione con il

Presidente del Consiglio Comunale e con i Presidenti delle Commissioni Consiliari competenti per materia, le questioni controverse in merito alle procedure e alle interpretazioni delle Leggi e dei Regolamenti. La Conferenza dei Capigruppo propone le candidature per la Presidenza e la Vice-Presidenza del Consiglio Comunale.

3. La Conferenza dei Capigruppo espleta, eventualmente, anche l'esame preparatorio di quelle proposte di deliberazioni del Consiglio che ad essa vengono rimesse dalle singole Commissioni o dal Sindaco in quanto coinvolgenti la competenza di più Commissioni Consiliari Permanenti. In tale ipotesi il Presidente o i Presidenti delle Commissioni Consiliari partecipano alle sedute della Conferenza dei Capigruppo.

4. Quando la Conferenza dei Capigruppo espleta l'esame preparatorio di singole proposte di deliberazioni, esprime sulle stesse parere obbligatorio ma non certamente vincolante.

- Art. 32 -

Regolamento del Consiglio e Regolamento delle Commissioni Consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale ed il Regolamento delle Commissioni Consiliari disciplinano la procedura di formulazione dell'Ordine del Giorno, le modalità ed i termini di convocazione del Consiglio e delle Commissioni, la formulazione e consegna degli avvisi di convocazione, le modalità di svolgimento delle sedute, i procedimenti di approvazione degli atti, le ipotesi di maggioranze qualificate, i casi di svolgimento della seduta segreta o delle votazioni a scrutinio segreto, il numero, i poteri, l'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari ed ogni altra nozione utile per il funzionamento dei predetti organismi.

- Art. 33 -

Nomine e designazioni nelle Commissioni Tecnico-consultive e negli Enti

1. Le nomine di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale sono effettuate in base ai criteri di cui all' art. 42, comma 2, lettera m. del d.lgs. n. 267/2000, sempre che approvati dal Consiglio Comunale. Singoli consiglieri possono proporre all'organo competente per la designazione, nominativi di tecnici o esperti, ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi. Ogni candidatura deve essere corredata da apposita e documentata scheda curricolare. Tale scheda deve essere resa di pubblico dominio almeno sette giorni prima della prevista nomina.

2. I nominati e i designati sono tenuti, su richiesta del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, delle Consulte Comunali a presentarsi in audizione presso le Commissioni Consiliari e ad esibire anche relazioni sull'attività svolta.

- CAPO 3° -

LA GIUNTA COMUNALE

- Art. 34 -

Organo di governo. Composizione. Incompatibilità

1. La Giunta è un organo di Governo che collabora con il sindaco nell'attuare gli indirizzi generali di governo presentati ed approvati nella prima seduta del Consiglio Comunale nonché l'indirizzo politico-amministrativo deliberato dal Consiglio Comunale.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e dagli assessori il cui numero non può essere superiore a quello stabilito dalla legge.

3. Il Sindaco nomina gli assessori, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

- Art. 35 -

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice-Sindaco o Assessore Delegato. Ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.
4. Le dimissioni di un Assessore non sono soggette a ratifica da parte della Giunta. Le dimissioni vanno depositate con atto scritto diretto al Sindaco e, per conoscenza, al Segretario Generale del Comune e diventano esecutive con l'acquisizione agli atti del Comune.

- Art. 36 -

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Le competenze degli Assessori sono determinate e/o modificate dal Sindaco.
2. In particolare la Giunta Comunale:
 - a) svolge tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Generale e dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta può, in caso di urgenza e sotto propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio. Le relative deliberazioni della Giunta, assunte con i poteri del Consiglio, sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi alla loro adozione a pena decadenza. Il Consiglio Comunale, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti in relazione ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
4. Rientra, altresì, nella competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e tutte le altre competenze previste dalla legge.
5. L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta sono disciplinati da apposito Regolamento.

- CAPO 4° -

IL SINDACO

- Art. 37 -

Qualificazione

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento degli Uffici comunali, impartisce direttive al Segretario Generale Comunale e ai Funzionari Responsabili in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi, è responsabile dell'amministrazione del comune.
2. E' Ufficiale di Governo nell'ambito del territorio comunale per i servizi di competenza statale.

- Art. 38 -

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta fissando l'Ordine del Giorno. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale.
2. Esercita le funzioni ad egli attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. E', inoltre, competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, localizzati nel territorio comunale, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
5. Riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio e alle quali deve rispondere, anche tramite l'Assessore competente, entro trenta giorni.
6. Assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune; a tal fine in particolare:
 - a) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che influisce su tale indirizzo;
 - b) può, in ogni momento, sospendere l'esecuzione di atti specifici di singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta .
7. Ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario Generale Comunale l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la Legge e lo Statuto non abbiano già loro attribuito.
8. Promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge.
9. Ha la rappresentanza in giudizio del Comune.
10. Nomina i responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del d.lgs. n. 267/2000, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti relativi.
11. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica , da portarsi a tracolla della spalla destra. Il gonfalone con lo stemma accompagna il Sindaco o chi lo sostituisce nelle manifestazioni ufficiali.
12. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale autorità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti.

- Art. 39 -

Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco come Ufficiale di Governo sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto.Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, il Sindaco concorre ad assicurare la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali.
2. Il Sindaco, quale autorità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta ordinanze contingibili ed urgenti
3. Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I suddetti provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. In caso di inerzia del Sindaco, il Prefetto provvede con proprio provvedimento.
4. Se l'ordinanza, adottata ai sensi del comma 2, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui essi inadempienti fossero incorsi.
5. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione

irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione Europea, per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

- Art. 40 -

Sostituzioni e deleghe del Sindaco

1. Chi sostituisce il Sindaco esercita, di fatto e di diritto, anche le funzioni di cui all'articolo precedente.

2. Nelle materie di competenza locale, previste dal comma 1 dell'art. 54 nonché dall'art. 14 del d.lgs. n. 267/2000, ove non siano costituiti organi di decentramento comunale, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può conferire delega ad un Consigliere comunale per le funzioni ivi indicate nei quartieri e nelle frazioni del Comune, i cui ambiti saranno in seguito definiti dal Consiglio Comunale.

3. Il Vice-Sindaco, nominato ai sensi del comma 1 dell'art. 35 del presente Statuto, detiene il potere di delega generale nei casi di assenza o di impedimento del Sindaco. Il potere di firma in rappresentanza del Comune è insito nell'atto di delega generale ed il suo esercizio è subordinato alla sola comunicazione formale di richiesta di sostituzione del Sindaco stesso.

4. Il Sindaco, con atto formale, attribuisce agli Assessori incarichi permanenti per gruppi di materie e incarichi temporanei per affari determinati, può, anche, conferire deleghe speciali ai consiglieri comunali

- per affari speciali non aventi carattere di continuità;

- per le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo;

Il potere di firma nelle deleghe speciali deve essere esplicito. Il Sindaco ha comunque l'obbligo di comunicare al Prefetto ed agli altri organi superiori competenti, al Consiglio Comunale e alla comunità locale, le deleghe conferite.

5. Ulteriori deleghe il Sindaco può concedere per :

- a) la rappresentanza dell'Ente nell'Assemblea dei Consorzi (art. 31 del d.lgs. n. 267/2000);

- b) la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni compresi nell'Azienda Sanitaria Locale (art. 1 legge 423/93) ;

- c) la risposta alle interrogazioni (art. 43, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000);

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c), la scelta dovrà ricadere necessariamente su un Assessore quale legale rappresentante della carica istituzionale.

- Art. 41 -

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni di detti organi .

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario Straordinario ai sensi delle leggi vigenti.(art. 141 del d.lgs. n. 267/2000).

- Art. 42 -

Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco in carica.

2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 267/2000.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Protocollo generale del Comune diventano efficaci e irrevocabili solo dopo che sia trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, (la quale deve avvenire, a cura del Segretario Generale, entro i successivi cinque giorni, decorrenti dalla acquisizione al predetto Protocollo Generale.). In tal caso, il Segretario Generale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché questi possa adottare i provvedimenti necessari per lo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

- TITOLO IV -
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- CAPO 1° -

Principi Generali

- Art. 43 -

Gestione e Indirizzi

1. Il Comune si informa al principio della separazione tra politica e gestione dell'Amministrazione. Gli organi di direzione politica definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite mentre ai Funzionari responsabili spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.

2. Spetta ai Funzionari responsabili di Settore la direzione degli Uffici in genere e/o delle rispettive unità organizzative secondo i criteri e le forme dettati dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

- Art. 44 -

Nomina e compiti dei Funzionari Responsabili di Settore

1. La struttura organizzativa è articolata in settori, servizi ed uffici o unità operative, così come disciplinato nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Sindaco nomina i responsabili dei settori con provvedimento motivato, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare e degli obiettivi assegnati, alla complessità della struttura interessata, alle attitudini e alle capacità professionali in relazione ai requisiti culturali posseduti nonché alle esperienze maturate, ai risultati conseguiti e agli esiti delle valutazioni, alle specifiche competenze organizzative possedute. Il provvedimento di nomina individua anche i contenuti da affidare ai vari incarichi. La nomina deve essere comunicata alla Giunta, al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'atto e, per sola conoscenza, al Segretario Generale Comunale. Fermo restando le funzioni di sovrintendenza del Segretario Generale Comunale, le funzioni direttive vengono affidate, dal Sindaco, al personale appartenente alle figure professionali apicali del Comune, ancorché non direttive, mai inferiore alla categoria D.

3. La nomina di cui al comma 1 del presente articolo viene disposta con apposito Decreto del Sindaco, ordinariamente, entro 45 giorni dal suo insediamento. Essa può essere, con atto appositamente motivato, revocata dallo stesso in ogni momento, a seguito di mutamenti organizzativi, in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi ovvero a seguito di provvedimenti disciplinari, e/o riconfermata successivamente.

4. Ai Funzionari responsabili dei settori spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 107 del d.lgs. n. 267/2000.

5. I Funzionari responsabili devono coordinare, verificare e controllare le attività dei loro sottoposti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia.

6. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina, nel rispetto della normativa del contratto di lavoro dei dipendenti comunali, le modalità di affidamento dell'incarico di sostituzione dei Funzionari responsabili di Settore nei casi di loro impedimento, vacanza o

assenza.

7. Il Regolamento, nel precisare la normativa di cui al precedente comma, deve tener conto, in via prioritaria, della qualificazione professionale del Funzionario responsabile da sostituire. Qualora non fosse possibile affidare, ad interim, la sostituzione ad altro Funzionario di qualifica apicale, le funzioni possono essere transitoriamente assegnate, con atto motivato, a dipendente di qualifica immediatamente inferiore, nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

- Art. 45 -

Coordinamento, direzione, responsabilità dei servizi

1. L'attività dei Funzionari responsabili di Settore, ai quali compete, rispettivamente, la direzione e la responsabilità di Settore o del Servizio a cui sono preposti, è coordinata dal Segretario Generale Comunale, al quale compete, altresì la sovraordinazione dei Settori e dei Servizi.

2. L'attività del Segretario Generale, dei Responsabili di Settore e dei Capi-Servizio deve concorrere al conseguimento degli obiettivi stabiliti per il Comune dalla Legge o dagli organi del Comune.

3. I Funzionari responsabili di Settore, ciascuno per la parte di propria competenza, sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. Essi rispondono, altresì, dei risultati ottenuti in relazione al perseguimento degli obiettivi indicati al comma precedente ed all'attuazione dei programmi deliberati dagli organi del Comune, nonché del livello di efficienza ed efficacia raggiunto dal Settore o dal Servizio da essi, rispettivamente, diretto.

- CAPO 2° -

L'organizzazione generale degli uffici

- Art. 46 -

Organizzazione degli Uffici e del personale

L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi è demandata al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato dalla Giunta comunale sulla base degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale.

- Art. 47 -

Analisi Organizzativa

1. La programmazione dello sviluppo organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, dell'efficienza in relazione alle esigenze dei cittadini, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale individuale.

- Art. 48 -

Riassetto annuale dell'organizzazione. Rapporto trimestrale

1. Il Sindaco, sentita la Giunta ed effettuata la Conferenza di Servizio, presenta annualmente al Consiglio Comunale, in allegato al Bilancio di Previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune, i risultati del controllo di gestione e le eventuali proposte di perfezionamento dei criteri e dei parametri per il controllo di gestione.

2. La relazione di cui al comma precedente è redatta tenendo conto delle relazioni dei Funzionari Responsabili di Settore.

3. La Giunta Comunale, entro 15 giorni dalla fine di ogni semestre, trasmette ai consiglieri un rapporto sullo stato di funzionalità di ogni Settore, Servizio od Ufficio. Il rapporto indica:

- le pratiche rilevanti di cui è stato dato avvio nel trimestre precedente;
- quelle avviate e non completate;
- le indicazioni sui provvedimenti di snellimento e semplificazione allo studio o attuati.

4. L'Assessore alle Finanze trasmette trimestralmente ai consiglieri una informazione sullo stato della gestione del Bilancio nel quale è sinteticamente indicato lo stato globale degli accertamenti per l'entrata e quello degli impegni per la spesa.

**- Art. 49 –
Controllo di gestione**

1. Il controllo di gestione fornisce strumenti necessari all'attività di direzione ed alle valutazioni di competenza degli organi di governo del Comune. Il Planning, _Programmino, Budgeting System (P.P.B.S.) è lo strumento di management che il Comune può perseguire applicando le quattro fasi previste all'interno del procedimento amministrativo e decisionale :

- a) fissazione degli obiettivi;
- b) programmazione delle operazioni;
- c) esecuzione di azioni di gestione;
- d) controllo di gestione, con l'evidenziazione degli scarti rispetto agli obiettivi prefissati.

2. Sarà istituito l' *Ufficio per il controllo di gestione* " con compiti di verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

3. L'Ufficio è preposto, in particolare, a:

- verificare la razionalità delle procedure adottate ;
- rilevare, per ciascuna unità organizzativa, indici di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo parametri predeterminati;
- valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli Uffici e la qualità dei servizi.

4. Il Servizio fissa annualmente, su determinazione della Giunta, i parametri di riferimento del controllo. L'ufficio può avvalersi della attività dei Revisori dei Conti, è composto da esperti esterni all'Amministrazione, in tecniche di valutazione e di controllo di gestione; opera in posizione di autonomia, risponde esclusivamente al Sindaco, ha accesso a tutti i documenti ed atti amministrativi. I risultati del controllo sono presentati al Consiglio Comunale contestualmente alla delibera relativa al Conto Consuntivo.

**- Art. 50 –
La Conferenza di Servizio**

1. Il Segretario Generale Comunale e i Funzionari responsabili di Settore sono costituiti in un organismo collegiale, denominato "Conferenza di Servizio".

2. La Conferenza di Servizio ha, di norma, compiti di :

- a) impostazione e verifica del lavoro di pianificazione e coordinamento unitamente agli assessori di riferimento;
- b) controllo della gestione;
- c) previsione per l'adozione di atti di sostituzione in casi di inerzia;
- d) formulazione di proposte al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale per i provvedimenti di competenza, compresa la eventuale rotazione negli incarichi dei Funzionari responsabili;
- e) creazione di nuclei di qualità, con premi e riconoscimenti per i gruppi o i singoli che siano riusciti a raggiungere risultati positivi;
- f) favorire la crescita dello spirito di Servizio e l'orgoglio dell'appartenenza all'Ente .

3. La Conferenza di Servizio è convocata e presieduta dal Segretario.

4. Le Determinazioni concordate nella Conferenza tengono luogo degli atti di intesa, concerto, nulla osta o assensi, comunque denominati, a cui siano tenuti i singoli Settori, Servizi o Uffici per legge, Statuto, Regolamento o decisioni del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

5. I poteri, le modalità di funzionamento e la pubblicità dell'attività della Conferenza di cui al presente articolo, sono disciplinati dall'apposito Regolamento.

Il Segretario Generale Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Generale titolare della sede, dipendente dal Ministero dell'Interno ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, al Servizio dell'Ente locale.
2. La legge regola la classificazione dei Comuni e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti e i provvedimenti disciplinari, le modalità di accesso e progressione di carriera. La legge disciplina, altresì, le modalità di nomina e revoca del Segretario.
3. Il Segretario Generale Comunale, ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. In particolare, il Segretario Generale:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere sulle proposte di deliberazione, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;
 - e) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Settore e dei Servizi.
4. Il Sindaco, qualora ricorrano motivate esigenze, può attribuire al Segretario la direzione di un settore della struttura organizzativa dell'ente.

- Art. 52 -

Il Vice Segretario Generale

1. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede e disciplina il ruolo di Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Generale comunale.
2. Il Vice Segretario Generale Vicario coadiuva il Segretario Generale del Comune, in quanto suo primo e diretto collaboratore, e lo sostituisce, esclusivamente, in caso di vacanza, assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni, anche in quella rogante.

- TITOLO V -

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

- CAPO 1° -

I Servizi pubblici locali

- Art. 53 -

Generalità

Il Comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

- Art. 54 -

Forme di gestione dei servizi pubblici

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme e secondo le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni legislative di settore.

- CAPO 2° -

L'Istituzione e l'Azienda Speciale

- Art. 55 -

Principi comuni

1. Organi dell'Azienda Speciale e dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
2. I Consigli di Amministrazione e i Presidenti delle Istituzioni e/o delle Aziende sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Essi cessano dalle funzioni contemporaneamente al Sindaco e durano in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.
3. I Presidenti delle Istituzioni e/o delle Aziende giurano davanti al Sindaco, con la formula di rito, in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
4. In caso di dimissioni, vacanza o incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede al reintegro.
5. I Consigli di Amministrazione delle Istituzioni e/o delle Aziende, entro e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione, deliberano il programma di attività da proporre al Consiglio Comunale per la sua approvazione.
6. Il programma di attività è trasmesso al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale il quale convoca il Consiglio Comunale per la loro approvazione. Il Consiglio Comunale può apportare modifiche e integrazioni.
7. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità con le quali sono nominati i Revisori dei Conti dell'ente.
8. La carica di Consigliere comunale e di Assessore è incompatibile con la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda o dell'Istituzione. Possono far parte del Consiglio di Amministrazione tutti i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
9. Il Sindaco può revocare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione o dell'Azienda Speciale, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella sua prima successiva seduta.
10. L'Istituzione e l'Azienda Speciale, e per esse gli organi preposti, devono informare la propria attività ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Esse hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti finanziari di ogni natura.

Sezione prima
L'esercizio di servizi sociali e culturali
- Art. 56 -
Ordinamento dell'Istituzione

1. Per l'esercizio dei servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può costituire un'apposita Istituzione.
2. L'Istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di sola autonomia gestionale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione sono disciplinati dall'apposito Regolamento da emanarsi.
4. Il Consiglio Comunale, contestualmente alla deliberazione di costituzione dell'Istituzione :
 - a) conferisce il capitale di dotazione, costituito dai beni mobili ed immobili ed il capitale finanziario;
 - b) adotta un apposito Regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici dell'Istituzione ;
 - c) dota l'Istituzione del personale occorrente al buon funzionamento e al perseguimento degli scopi.
5. Sono organi dell'Istituzione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
6. Il Presidente dell'Istituzione presenta al Consiglio Comunale annualmente una relazione nel corso della riunione consiliare ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo del Comune. Inoltre su richiesta del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio Comunale può essere invitato a relazionare sull'andamento delle attività svolte.
7. Il Collegio dei Revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione per i servizi sociali.

Art. 57

Fondazioni

- 1 Per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero il comune può costituire fondazioni, parteciparvi o aderirvi.
2. La costituzione di una fondazione, la partecipazione o l'adesione ad essa è deliberata dal Consiglio comunale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni sono demandati ad apposito Regolamento comunale.

Sezione Seconda **La gestione dei servizi economici**

- Art. 58 -

Ordinamento dell'Azienda Speciale

1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più Aziende Speciali.
2. L'Azienda Speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dal relativo Regolamento.
4. Il Consiglio Comunale, contestualmente alla deliberazione di costituzione dell'Azienda Speciale:
 - a) approva il relativo Statuto;
 - b) conferisce il capitale di dotazione;
 - c) determina le finalità e gli indirizzi;
 - d) adotta il Regolamento per l'approvazione degli atti fondamentali, per il ripiano dei costi, per l'esercizio dei poteri di vigilanza, di verifica e di controllo sostitutivo da parte del Comune su di essa.
5. Lo Statuto dell'Azienda Speciale deve prevedere un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifiche gestionali.

- TITOLO VI -

FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

- CAPO 1° -

Altre forme di gestione dei servizi pubblici

- Art. 59 -

Individuazione

Il Comune, nei casi previsti dalla legge, qualora ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici quali :

- a) la stipula di convenzioni;
- b) l'istituzione di Consorzi appositi tra Enti Locali;
- c) le unioni di Comuni;
- d) la stipula di accordi di programma.

- Art. 60 -

Le Convenzioni

1. Il Comune può stipulare con altri Comuni e con la Provincia apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Può altresì stipulare convenzioni con le Associazioni di Volontariato ad esclusivi fini di solidarietà, di cui all'art. 7, comma 1, della Legge 266/91, purché iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della stessa legge e siano previste forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

3. Ulteriori forme di convenzioni potranno essere adottate dal Comune con le cooperative sociali, di cui all'art. 1 della Legge n. 381 del 9.11.91, con il limite di cui all'art. 5 della medesima Legge e successive modifiche ed integrazioni.
4. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Il Consiglio Comunale approva le proposte e delibera la stipula delle convenzioni.
5. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico Servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere convenzioni obbligatorie con il Comune, previa statuizione di un disciplinare - tipo.
6. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, che opera in luogo e per conto degli enti delegati.

- Art. 61 -

Consorzi e Unioni dei Comuni

1. Il Comune può costituire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, Consorzi con altri Comuni e con la Provincia, per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le Aziende Speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando a ciò essi siano autorizzati secondo le leggi alle quali sono soggetti.
2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, una Convenzione ai sensi dell'art. 60 del presente Statuto, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. La Convenzione, di cui al comma precedente deve, altresì, prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
4. Gli organi del Consorzio, di cui al primo comma sono:
 - a) l'Assemblea del Consorzio,
 - b) il Presidente del Consorzio,
 - c) il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente,
 - d) gli organi di Revisione,fatti salvi altri organi previsti dallo Statuto dello stesso Consorzio.
5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nelle persone del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Presidente dell'Ente pubblico partecipante o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla singola quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e dallo Statuto.
6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
7. Tra gli stessi Comuni e la Provincia non può essere costituito più di un Consorzio.
8. Le Unioni dei Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
9. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal Consiglio comunale dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
10. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
11. Alle Unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

- Art. 62 -

Gli accordi di programma

1. Qualora per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi, o per il loro completamento sia richiesta l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più soggetti predetti, il Sindaco sottopone la questione al Consiglio Comunale, all'uopo convocato a mezzo di dettagliata relazione su tutti gli aspetti del problema, per concludere un accordo di programma.
2. La procedura di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui al Comune sia formalmente richiesto, da uno o più dei soggetti ivi indicati, di pronunciarsi in merito ad un'azione

integrata e coordinata.

3. Il Consiglio Comunale delibera sull'azione integrata e coordinata, di cui ai commi precedenti, sottoposta al suo esame e stabilisce, eventualmente, gli indirizzi generali da osservarsi.

4. Ove il Consiglio Comunale si pronunci in senso favorevole, il Sindaco assume le iniziative necessarie per la conclusione di un accordo di programma per l'azione integrata e coordinata di cui al primo e secondo comma. In particolare ove il Comune abbia competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi, il Sindaco convoca una Conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare e concludere l'accordo di programma.

5. L'accordo di programma di cui al comma precedente prevede il coordinamento delle azioni, la determinazione dei tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento. L'accordo può, altresì, prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

6. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, da esprimersi per il Comune, da parte del Consiglio Comunale, è approvato, in relazione alla competenza primaria o prevalente, con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. Il Sindaco è tenuto ad informare il Consiglio Comunale, per i relativi provvedimenti di competenza, sulle eventuali divergenze che si dovessero riscontrare nel definendo accordo di programma rispetto agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio stesso, ai sensi del terzo comma del presente articolo.

8. Il Sindaco deve, comunque, investire il Consiglio Comunale di ogni questione attinente al definendo accordo di programma.

9. Ove l'accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.

10. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio, composto dai rappresentanti degli Enti locali interessati. Detto collegio è presieduto, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera e sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzarsi, dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco. Se all'accordo di programma partecipano Amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali, il collegio è presieduto dal Commissario di Governo nella Regione o dal Prefetto nella provincia interessata.

11. I rappresentanti delle Amministrazioni interessate, di cui al quarto comma, sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, per quanto attiene alle nomine di competenza del Comune.

12. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale periodicamente in ordine all'esecuzione dell'accordo di programma, evidenziando gli eventuali interventi sostitutivi svolti dal collegio di vigilanza.

13. Allorché l'intervento o i programmi di interventi comporti il concorso di più Regioni, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate.

- TITOLO VII -
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- CAPO 1° -
La finanza locale

- Art. 63 -
Principi.

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla Legge.

2. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge statale e regionale, il Consiglio Comunale approva il Regolamento di contabilità improntato ai principi di chiarezza contabile, tempestività delle operazioni, trasparenza ed economicità.

3. Nell'ambito di detti principi, il comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà

impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, condizioni di effettiva autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, adeguando programmi e attività alle risorse disponibili, mediante la razionalizzazione delle scelte e l'efficiente ed efficace impiego delle stesse

4. Il Comune ha un proprio demanio e un patrimonio disponibile e indisponibile.

5. I beni comunali sono inventariati e di essi è responsabile il funzionario assegnatario.

6. Il Regolamento di contabilità applica i principi stabiliti dalla legge al fine di assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

7. Il comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le proprie determinazioni a criteri di equità e di giustizia distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino alle sue effettive capacità contributive.

- CAPO 2° -

La programmazione finanziaria

- Art. 64 -

Bilancio di previsione. Principi contabili

1. Il Bilancio di Previsione del Comune è deliberato, di norma, entro il 31 dicembre per l'anno successivo, dal Consiglio Comunale sulla base dello schema predisposto e approvato dalla Giunta Comunale, osservando i principi di unità, di annualità, della universalità, dell'integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio finanziario ed economico. Sono fatte salve le disposizioni sulla finanza locale e quelle per il coordinamento della medesima con la finanza statale.

2. Il Bilancio di Previsione è corredato di una Relazione Programmatica e di un Bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Campania, ambedue predisposti dalla Giunta Comunale, nonché dagli allegati previsti dall'art. 172 del d.lgs. n. 267/2000..

3. Il Bilancio di Previsione e gli allegati di cui al precedente comma, devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi .

- Art. 65 -

Approvazione dei documenti finanziari

Il Bilancio di Previsione, la Relazione Previsionale e Programmatica, il Bilancio Pluriennale, il Conto Consuntivo, i Piani Economico-Finanziari, l'assunzione dei mutui, sono approvati dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso.

- CAPO 3° -

I contratti

- Art. 66 -

Principi. Procedure

1. I contratti del Comune sono stipulati in forma scritta. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire,

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

2. Le norme per l'attività contrattuale del Comune sono contenute nel Regolamento per l'attività contrattuale. Esse debbono rispettare i principi dell'attività contrattuale delle Amministrazioni dello Stato e le disposizioni per la lotta alla criminalità organizzata.

3. L'attività contrattuale dell'Economo comunale è altresì disciplinata dal relativo Regolamento del Servizio di Economato.

- CAPO 4° -

Revisione economica e finanziaria

- Art. 67 -
Il Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio Comunale nomina, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento di contabilità, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità, nell'ipotesi di cui all'art. 134 comma 4 d.lgs 267/2000, e sono rinominabili per una sola volta.
3. Il Revisore è revocabile solo per inadempienze e, in particolare, per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni dalla trasmissione della proposta. Nel caso di revoca, con voto palese da parte della maggioranza assoluta dei Consiglieri eletti, il Consiglio contestualmente **nomina** il nuovo componente.
4. Il funzionamento del Collegio dei revisori dei Conti è disciplinato nel Regolamento di Contabilità.

- Art. 68 -
Collaborazione nella funzione di indirizzo e controllo della gestione

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, nella quale esprime, altresì, rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
2. Ai fini di cui al comma precedente, i responsabili dei Settori, dei Servizi e degli Uffici comunali sono tenuti ad adottare tutte le misure e disposizioni di relativa competenza, atte ad agevolare al massimo e con immediatezza l'esplicazione delle funzioni del Collegio dei Revisori.
3. I Revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Sindaco e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale, per le determinazioni di competenza.
4. Il Collegio dei Revisori può essere sentito dal Consiglio Comunale, dalla Giunta comunale e dalle Commissioni Consiliari e può essere incaricato di ulteriori attività di collaborazione, nonché del controllo interno di gestione.

- TITOLO VIII -
CONTROLLO SUGLI ORGANI E SUGLI ATTI.
RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

- CAPO 1° -
I controlli

- Art. 69 -
Il controllo sugli organi

Lo scioglimento, la sospensione e il rinnovo del Consiglio Comunale, nonché la rimozione e la sospensione del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla Legge.

- Art. 70 -
Il Controllo sostitutivo

Il potere di controllo sostitutivo ed il relativo esercizio è disciplinato dalla legge.

- Art. 71 -

Il controllo sugli atti

1. L'Ente esercita i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla legge.
2. Contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio on line le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

- Art.72-

Modalità di controllo sugli atti. Pubblicità degli atti. Termini di pubblicizzazione

1. Le modalità del controllo preventivo di legittimità sugli atti, la pubblicazione e la esecutività delle deliberazioni, sono disciplinate dalle leggi statali e regionali, oltre che dal presente Statuto..
2. Il Comune deve tenere un Albo Pretorio on line, per la pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale e di Giunta Municipale, dei Consigli di Quartiere degli Enti e delle Aziende collegate o dipendenti, delle Ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, nonché ogni altro provvedimento previsto dalla legge.
3. I termini per la pubblicizzazione all'Albo Pretorio delle Delibere di Giunta Municipale e di Consiglio Comunale vengono fissati in dieci giorni dall'adozione, quelle immediatamente esecutive, e venti giorni quelle ordinarie ovvero non dichiarate immediatamente esecutive.
4. Il Comune promuove ed assicura la più ampia informazione sulle attività di istituto svolta e sui servizi gestiti dall'Ente stesso, dai suoi organismi strumentali e dalle aziende comunque denominate di cui il Comune è promotore o partecipe, eventualmente mediante l'istituzione dell'Ufficio Informazione e Stampa, abilitato a fornire tutte le informazioni in merito a procedure ed atti del Comune, degli Enti e delle Aziende dipendenti o collegate. Presso questo Ufficio sono a disposizione dei cittadini le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari, i Regolamenti, gli Statuti ed ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui provvedimenti della pubblica amministrazione.

- CAPO 2° -

La responsabilità

- Art. 73 -

La responsabilità degli amministratori e del personale

1. Per gli Amministratori e per il personale del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende comunali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione di beni del Comune, nonché quanti abbiano parte negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori comunali e delle Istituzioni e Aziende dipendenti, nonché dei dipendenti, è personale e non si estende agli eredi, salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

- TITOLO IX -

NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 74 -

Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato in seduta pubblica, con votazione palese e per appello nominale, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Lo Statuto e le eventuali modifiche entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio. Il Segretario Generale Comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore dello stesso.

3. Lo Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

- Art.75-
Potestà regolamentare

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune adotta Regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I Regolamenti, cui lo Statuto fa rinvio, possono essere articolati per testi distinti, oppure in testo unico, suddiviso in titoli, articolati per materie omogenee.

3. Il Consiglio Comunale, salvo il caso del regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi che è di competenza della Giunta, su proposta della Giunta Comunale e/o delle Commissioni Consiliari competenti, modifica lo Statuto e i Regolamenti, qualora leggi statali o regionali modifichino i principi o gli istituti, da essi previsti o disciplinati.

- Art. 76 -
Norme transitorie

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio Comunale, adegua il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nonché il Regolamento per il funzionamento della Giunta.

2. Entro un anno adegua, altresì, i Regolamenti pre-vigenti al presente Statuto.

3. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, limitatamente alle materie e alle discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi i regolamenti attualmente vigenti compatibili con la normativa sull'ordinamento degli enti locali.